



COMUNE DI ELINI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. GENERALE 6

ORDINANZA N. SETTORIALE 5

in data 06/06/2024

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente per la pulizia e manutenzione dei terreni privati in ambito urbano: strade urbane e ferrovia sul territorio del Comune di Elini.

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30/04/2024 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del "Piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025" e le correlate Prescrizioni Regionali Antincendio adottate per l'anno 2024 che si allegano alla presente Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/81 del 22/05/2024 ad integrazione della precedente n. 11/34 del 30/04/2024;

VISTA la nota pervenuta in data 04.06.2024, Prot. n. 4208, con la quale l'Azienda Trasporti Regionali della Sardegna (ARST) richiede ai comuni, attraversati dal tracciato ferroviario di propria competenza, l'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente inerente il taglio di rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria;

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità dal rischio di incendi, anche potenziali evidenziando e adottando le misure di prevenzione prescritte dalla Giunta Regionale per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio per la salute dell'uomo e degli animali

CONSIDERATO che la diffusa e copiosa vegetazione incolta, oltre a creare il rischio potenziali di incendi pregiudica o rende comunque difficoltosa in taluni casi la circolazione stradale, ferroviaria e pedonale all'interno del territorio comunale oltreché condizioni di alterazione del decoro urbano ed il possibile proliferare di animali nocivi per la salute pubblica;

VISTA la L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

VISTA la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (che individuano il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile);

VISTO il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 495/1S92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTA la L. 241/1990;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L) in particolare l'art. 50, 54 e l'art. 7 bis;

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353;

VISTI: l'art. 52 del DPR n. 753 del 1980 che recita: *"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri 2. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.*

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei ... OMISSIS...”;

VISTE le norme del D.P.R. 11.07.1970 n. 753 “Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;

VISTO il T.U. degli EE.LL., D.lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 54;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- A tutti i proprietari di aree adiacenti/confinanti con il tracciato ferroviario, di tagliare rami, siepi ed alberi che potrebbero, in caso di caduta interferire con l’infrastruttura, creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, nonché della pulizia dei suddetti terreni dalla vegetazione secca per ridurre il rischio incendi.
- A tutti i proprietari di provvedere alla pulizia dei terreni, i cortili delle abitazioni ricadenti in zone urbane e periurbane appartenenti a qualunque categoria d'uso dei suolo, anche se non esposti alla pubblica vista, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili e non, a cura e spese dei proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo del suolo, in relazione al fatto che gli stessi potrebbero rivelarsi mezzo di propagazione di malattie varie, di zecche e altri animali nocivi per la salute pubblica, nonché determinare pericolo d'incendio, e di mantenere dette aree in buono stato, ovvero con intervento coatto del Comune a totale carico dell'interessato inadempiente;
- la regolazione delle siepi a filo confine, potatura degli alberi e arbusti aggettanti sui marciapiedi e strade;
- la raccolta di erbacce, rami e foglie caduti e depositatisi nelle già menzionate aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul manto stradale e marciapiedi;
- il taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade e ai marciapiedi suddetti;
- che vengano seguite tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30/04/2024 “Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 - aggiornamento 2024”, che si intendono allegano alla presente e ne fanno parte integrante e sostanziale

Per i terreni e i fabbricati :

1) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini.

2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.

3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati.

4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 27, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Per le strade e pertinenze stradali:

1) L'A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza.

2) I Soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada", provvedono alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo.

3) I Comuni dotati di piano di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alla viabilità ubicata all'interno della fascia perimetrale di 200 metri dall'abitato, lungo la viabilità di emergenza di cui al successivo art. 22 e nella fascia perimetrale esterna di proprietà comunale, classificata a rischio elevato R4 dai piani comunali di pro 4) I Comuni sprovvisti di piano di protezione civile devono provvedere, entro lo stesso termine di cui al comma 1, alla messa in sicurezza con l'eliminazione dei combustibili vegetali lungo tutta la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.

5) Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7.

6) I soggetti competenti di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4, le cui operazioni comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (decespugliatori, etc.) o l'utilizzo di macchine operatrici (falciatrici, trinciatrici e simili), non possono avviare le operazioni, nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'art. 7, comma 3.

7) Le amministrazioni locali e i gestori delle reti idriche pubbliche, potabili e irrigue, sono tenuti a rendere accessibili e disponibili gli idranti ubicati lungo la viabilità nei rispettivi territori di competenza, per il rifornimento degli automezzi antincendi terrestri.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza, di cui alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 11/34 del 30/04/2024, saranno punite ai sensi del TITOLO V dell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 11/34 del 30/04/2024, che prevede: "Art. 26 (Sanzioni) -La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal D.L 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell' "Allegato

D” (Prontuario delle sanzioni amministrative). Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all’art. 3, il pericolo d’incendio è presunto.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte B della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7 bis del D.lgs. 18/08/2000 n.267). È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689

AVVERTE

- che non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori, nei casi di accertata violazione. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

DIPONE

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza, valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell’allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30.04.2024, che ne fanno parte integrale e sostanziale.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza.

INFORMA

- Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il TAR entro 60 (sessanta) giorni e in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del presente atto.
- Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale e divulgata attraverso tutti i canali istituzionali possibili.
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 - Ispettorato Forestale e di Vigilanza Ambientale di Lanusei
 - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro
 - al Comando Stazione Carabinieri di Ilbono;
 - al Commissariato di P.S. di Lanusei
 - all’Ufficio di Polizia Locale - Sede;
 - all’ Ufficio Tecnico Sede
 - alla Prefettura di Nuoro - Ufficio Territoriale del Governo;
 - alla ARST – Trasporti Regionali della Sardegna.

IL SINDACO

Pili Vitale